

LEGGE REGIONALE MOLISE 29 dicembre 1978 n. 35

Progetto regionale di sviluppo - Finanziamento di un programma straordinario triennale (1978-80) di opere pubbliche di competenza degli enti locali

(B.U.R. n. 24, 30 dicembre 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 per la concessione di contributi in conto capitale per la esecuzione delle opere pubbliche di cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10.

Il contributo è fissato nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile per i comuni e le province e nella misura dell'80% per gli altri enti.

La detta spesa è ripartita per lire 2 miliardi nell'esercizio 1978, per lire 3 miliardi nell'esercizio 1979 e per lire 4 miliardi nell'esercizio 1980.

Gli interventi saranno compresi in un unico programma.

La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle spese di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10, 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

Art. 2

Alla copertura della spesa globale di cui all'articolo precedente si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera m) del bilancio pluriennale 1978-80.

L'onere relativo all'anno 1978 viene posto a carico del capitolo di uscita n. 2362.

Per gli anni 1979 e 1980 si provvederà con legge di bilancio ad iscrivere nei corrispondenti settori di intervento i capitoli di spesa ammontanti complessivamente a lire 3 miliardi ed a lire 4 miliardi.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.